

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-6128 del 29/11/2022 |
| Oggetto | REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 - AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A. APPROVAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME DEL PRELIEVO) E CAMBIO TITOLARITÀ ALLA CONCESSIONE, RINNOVATA CON ATTO N. 36 DEL 07/01/2020, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ANTINCENDIO, ALIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI AZIENDA) E INDUSTRIALE - PROC. PC09A0029 - SINADOC 31760/2022. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6445 del 29/11/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 – AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A.
APPROVAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME
DEL PRELIEVO) E CAMBIO TITOLARITÀ ALLA CONCESSIONE,
RINNOVATA CON ATTO N. 36 DEL 07/01/2020, PER LA DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA, AD USO
IGIENICO ED ASSIMILATI (ANTINCENDIO, ALIMENTAZIONE SERVIZI
IGIENICI AZIENDA) E INDUSTRIALE - PROC. PC09A0029 – SINADOC
31760/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 36 del 07/01/2020 questo Servizio ha disposto il rinnovo, con approvazione di variante sostanziale, della concessione (proc. PC09A0029) alla ditta Pavimental S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 00481670586) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo ad uso antincendio e alimentazione servizi igienici e docce (avente portata massima pari a 11,5 l/s e per un volume di prelievo pari a 660 mc/anno), situato in Comune di Piacenza – Località Borghetto di Roncaglia, con scadenza fissata al 31/12/2025;
- successivamente, su richiesta della ditta concessionaria, questo Servizio ha approvato, con atto n. 848 del 19/02/2021, la variante sostanziale (aumento della portata e del volume del prelievo e ulteriore nuovo utilizzo della risorsa demaniale) alla concessione sopra descritta, avente, di conseguenza, le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 70;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza – Località Borghetto di Roncaglia, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 99, mappale n.10; coordinate UTM 32: X: 561.464 Y: 4.985.533;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (alimentazione servizi igienici e docce) - pompa 1 – e industriale (riempimento delle cisterne dei mezzi inviati nei vari cantieri lungo l'asse autostradale) e igienico ed assimilati (antincendio) - pompa 2;

- portata massima di esercizio pari a l/s 13 (l/s 11,5 - pompa 1 - e l/s 1,5 - pompa 2);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/anno 3.000 (mc/annui 660 - pompa 1 - e 2.340 - pompa 2);
- corpo idrico interessato: cod. 040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 130,88 da p.c.);

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- dall'esame della documentazione agli atti e, in particolare, la dichiarazione concernente la lettura del contatore con la quale la ditta Pavimental S.p.A. ha reso noto di aver prelevato dall'opera di presa in parola, nell'anno 2021, 4.965 mc anziché i 3.000 mc/anno concessi con il succitato atto n. 848/2021 (prelevando 4.139 mc/anno anziché i 660 mc/anno concessi dalla pompa 1 ad uso igienico ed assimilati);
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Pavimental S.p.A., è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 91/2022 del 28/04/2022 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 41 del 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

PRESO ATTO che:

- in data 09/09/2022 (pervenuta in data 19/09/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 152901), il rappresentante legale della ditta Pavimental S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 00481670586), ha presentato, relativamente al pozzo cod. proc. PC09A0029, richiesta di variante sostanziale (aumento del volume del prelievo da 3.000 a 3.824 mc/anno);
- successivamente, in data 03/11/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 180224) è pervenuta la documentazione comprovante l'avvenuta variazione di denominazione sociale della ditta Pavimental S.p.A. in AMPLIA Infrastructures S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 00481670586, invariati) acclusa alla conseguente richiesta di cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 300 del 12/10/2022

senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati” e “industriale”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire la seguente ulteriore prescrizione:

- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d’acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 04/11/2022 ed assunto al n° 181122 del protocollo ARPAE);
- Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (pervenuto in data 11/11/2022 ed assunto al n° 185506 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari a 785,45 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 138,50 il 29/06/2005, € 15,50 il 21/02/2012, € 96,00 il 09/12/2019, € 508,16 il 12/02/2021 e € 27,29 il 28/11/2022);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione codice pratica PC09A0029;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 28 e 31 R.R. 41/2001, alla ditta **AMPLIA Infrastructures S.p.A.** (C.F. e P.I.V.A. 00481670586), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) e il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 36 del 07/01/2020, già variato con atto n. 848 del 19/02/2021, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC09A0029, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 70;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza – Località Borghetto di Roncaglia, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 99, mappale n.10; coordinate UTM 32: X: 561.464 Y: 4.985.533;

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (alimentazione servizi igienici e docce e antincendio) - pompa 1 – e industriale (riempimento delle cisterne dei mezzi inviati nei vari cantieri lungo l’asse autostradale) - pompa 2;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 13 (l/s 11,5 - pompa 1 - e l/s 1,5 - pompa 2);
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/anno 3.824 (mc/annui 924 - pompa 1 - e 2.900 - pompa 2);
 - corpo idrico interessato: cod. 040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 130,88 da p.c.);
2. **di confermare** che la concessione è **valida fino al 31/12/2025**, come stabilito dal già citato precedente atto di rinnovo della concessione n. 36/2020;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/11/2022;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni fino all’anno 2022 è stato pagato;
 5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 785,45 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **AMPLIA Infrastructures S.p.A.** (C.F. e P.I.V.A. 00481670586) - codice pratica PC09A0029.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 70, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di mm 313, equipaggiato con 2 elettropompe sommerse della potenza di 8,83 kW (pompa 1) e 3 (pompa 2), dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 40 e m 55 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza – Località Borghetto di Roncaglia, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 99, mappale n.10; coordinate UTM 32: X: 561.464 Y: 4.985.533.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad ad uso igienico ed assimilati (alimentazione servizi igienici e docce e antincendio) - pompa 1 – e industriale (riempimento delle cisterne dei mezzi inviati nei vari cantieri lungo l'asse autostradale) - pompa 2.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a complessivi l/s 13 (l/s 11,5 - pompa 1 - e l/s 1,5 - pompa 2) e nel limite di volume totale di mc/anno 3.824 (mc/annui 924 - pompa 1 - e 2.900 - pompa 2);
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 130,88 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2022** ammonta a complessivi **euro 785,45** (euro 170,31 per pompa 1 e euro 593,76 per pompa 2).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a ammonta a complessivi **euro 785,45**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10.Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

11. Ulteriore prescrizione impartita a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del “Metodo ERA” in “*Repulsione*”:

- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d’acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Alberto Di Bartolomeo (C.F. DBRLRT65L25H501J), in qualità di Procuratore Speciale della ditta AMPLIA Infrastructures S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 00481670586), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 28/11/2022

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.